

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

---

**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 65**

**Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (280)**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Ottobre 2003**

## INDICE

<b>Articolo 1</b> (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	2
<b>Articolo 3</b> (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	3
<b>Articolo 4</b> (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	6
<b>Articolo 5</b> (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	7
<b>Articolo 6</b> (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).....	pag.	10

## **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

L'articolo estende le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'informazione e all'editoria e ai prodotti editoriali.

La RT non si occupa della norma, che peraltro non appare avere portata ampliativa. Al riguardo, sarebbe comunque utile chiarire se tali funzioni verranno esercitate nell'ambito delle risorse a disposizione oppure se sarà necessaria una integrazione degli stanziamenti ordinari di bilancio.

## **Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

Il comma 2 introduce tre nuovi commi dopo il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303.

Il comma 5-bis equipara, ai fini giuridici e di carriera, il servizio prestato presso la Presidenza in posizione di comando o fuori ruolo al servizio prestato presso gli istituti e le amministrazioni di appartenenza ed, inoltre, stabilisce che tali posizioni non possono costituire un pregiudizio per il dipendente.

La RT non si occupa della norma. Va chiarita dunque la modalità con cui effettivamente la norma non comporta oneri aggiuntivi.

Il comma 5-ter dispone che il personale dipendente in posizione di comando o di fuori ruolo mantiene il trattamento economico fondamentale

delle amministrazioni statali di appartenenza, che, comunque, ne sostengono gli oneri.

Per il personale nelle posizioni di cui sopra non appartenente al comparto dei Ministeri, il trattamento economico fondamentale è ripartito dalla Presidenza d'intesa con l'amministrazione di appartenenza.

La RT afferma il principio della ripartizione della spesa relativa al personale tra le amministrazioni pubbliche. Per la Presidenza il costo del personale del comparto ministeri inerisce al solo trattamento accessorio, mentre per il personale di altri comparti esso riguarda anche l'onere fondamentale.

Al riguardo, si chiede al Governo di fornire ulteriori elementi in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio corrisposto ai dirigenti in posizione di comando o collocati fuori ruolo dalla Presidenza.

La norma prevede, altresì, che la copertura degli oneri relativi all'istituzione delle strutture di supporto ai Commissari di Governo o di missione è a carico del bilancio della Presidenza ed eventualmente, previo accordo, delle altre amministrazioni coinvolte.

La RT non si occupa della norma. Al riguardo, il Governo dovrebbe specificare se la disposizione si riferisce alle strutture esistenti o implicitamente ne preveda la creazione di nuove, con conseguenti oneri non quantificati.

### **Articolo 3**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

Si introduce l'articolo 9-*bis* al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303.

Il comma 1 istituisce il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza. Confluiscono in tale ruolo rispettivamente i dirigenti di prima e di seconda fascia, costituendo la dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza.

Nulla da osservare, salvo avere delucidazioni circa se tale innovazione non possa dare adito a rivendicazioni economiche da parte degli interessati.

Per la copertura di tali posti, escluso il personale incaricato delle funzioni nell'ambito del Segretariato generale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la Presidenza può avvalersi di personale dirigenziale di altre amministrazioni tramite l'istituto del comando, del collocamento fuori ruolo o di posizione analoga. La percentuale di tali figure è determinata con decreto del Presidente.

Sempre con decreto possono inoltre essere rideterminati i posti di funzione e le relative dotazioni organiche.

Il personale dirigenziale può essere reclutato tramite pubblico concorso oppure tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

In fase di prima attuazione le dotazioni organiche sono determinate con riferimento ai posti funzione istituiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e il relativo personale è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo organico del personale dirigenziale con successivo riassorbimento delle posizioni in esubero relativamente alle

vacanze di posti. Successivamente all'inquadramento si provvede alla copertura dei posti di seconda fascia tramite concorso pubblico e tramite concorso riservato per titoli ed esame colloquio. Si demanda, infine, alla contrattazione collettiva di comparto la determinazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle responsabilità connesse ai fini della retribuzione di posizione.

La RT individua in 384 il numero dei posti di funzioni dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio in base ai provvedimenti organizzativi adottati secondo il decreto legislativo n. 257 del 2002, compresi i posti di funzione della Protezione civile.

Il relativo fabbisogno finanziario comprensivo degli oneri a carico dello Stato è di euro 41.569.687.

Premessa la disomogeneità delle retribuzioni dei dirigenti dovuta all'abolizione del ruolo unico, la RT illustra il dettaglio della quantificazione, nel modo seguente:

<b>Ruolo PCM</b>		
Posizioni dirigenziali	Tot. Unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico amministrazione
Dir. I fascia	70	12.135.362
Dir. II fascia	211	17.116.539
Capi Dip.to	17	3.466.028
<b>Totale ruolo PCM</b>	<b>298</b>	<b>32.717.930</b>
<b>Prestito</b>		
Posizioni dirigenziali	Tot. Unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico amministrazione
Dir. I fascia	8	1.386.899
Dir. II fascia	23	1.865.784
Totale contingente di prestito		3.252.682
<b>Totale PCM</b>	<b>329</b>	<b>35.970.612</b>
<b>Ruolo protezione civile</b>		
Posizioni dirigenziali	Tot. Unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico amministrazione
Dir. I fascia	11	1.906.986
Dir. II fascia	43	3.488.205
Capi Dip.to	1	203.884
<b>Totale protezione civile</b>	<b>55</b>	<b>5.599.074</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>384</b>	<b>41.569.687</b>

Al riguardo, si segnala che la possibilità, prevista al comma 4, di rideterminare i posti di funzione e le relative dotazioni organiche con decreti può comportare il sorgere di oneri futuri non quantificati.

Inoltre, occorrerebbe verificare se dalla prevista possibilità di inquadrare anche in soprannumero i dirigenti di prima e seconda fascia non derivino ulteriori oneri rispetto a quelli attualmente a carico del bilancio della Presidenza.

## Articolo 4

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

Si introduce l'articolo 9-ter al decreto legislativo n. 303 del 1999.

Il comma 1 istituisce, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e non dirigenziale della Protezione civile.

Secondo quanto previsto al comma 2, in tali ruoli confluiscono i dirigenti di prima e seconda fascia che appartenevano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza.

Il terzo comma statuisce che nel ruolo speciale non dirigenziale è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento della Presidenza, il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio Sismico Nazionale ed il personale reclutato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 253 del 2003.<sup>1</sup>

La RT non si occupa dei primi tre commi.

Al riguardo, si rammenta che il comma 5 dell'articolo 11 del ddl A.S. 2512 (finanziaria 2004) provvede alla copertura finanziaria dell'aumento di organico in esame nel limite massimo di spesa di 1,75 mln. di € a decorrere dall'anno finanziario 2004.

---

<sup>1</sup> Si veda: Nota di lettura n. 60, A.S. n. 2476: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile".

Il comma 4 stabilisce che con decreto del Presidente si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali nonché della percentuale del personale in comando o fuori ruolo.

La RT non si occupa espressamente della norma.

Al riguardo, si segnala che dalla possibilità di modificare le dotazioni organiche con decreto da parte del Presidente possono derivare nuovi o maggiori oneri analogamente a quanto osservato in relazione all'articolo 3, salvo che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il ruolo speciale viene istituito con organico pari al numero di posizioni attualmente presente. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento al riguardo.

## **Articolo 5**

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio, n. 303)*

Al comma 1 è prevista la possibilità di destinare dirigenti di prima e seconda fascia appartenenti ai ruoli della Presidenza o in posizione di comando o di fuori ruolo alle sedi delle rappresentanze di Governo nelle regioni a statuto speciale.

I dirigenti di ruolo nei Commissariati del Governo nelle regioni sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, occorrerebbe precisare se dalla destinazione dei dirigenti della Presidenza alle sedi delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale dovrebbe conseguire almeno la corresponsione di indennità

di missione. E' opportuno pertanto, che il Governo fornisca ulteriori elementi circa il contenuto finanziario della norma, in relazione, in particolare, agli eventuali trasferimenti che verranno adottati.

Inoltre, il Governo dovrebbe assicurare che dall'inquadramento dei predetti dirigenti nella qualifica corrispondente del Ministero dell'interno non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse ed i comandi in atto. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono trasferiti compiti, funzioni e attività del Centro tecnico collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine vengono trasferite le relative risorse finanziarie, strumentali e umane del Centro tecnico. Il limite massimo di personale utilizzabile dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è innalzato da 150 a 200 unità.

Al riguardo, si chiede al Governo di specificare se l'innalzamento da 150 a 200 del numero massimo di unità di personale utilizzabile dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sia dovuto esclusivamente all'assorbimento del Centro tecnico e se, quindi, da tale disposizione non derivino nuovi oneri.

Il comma 3 prevede che all'interno della Presidenza i compiti di sicurezza sono svolti da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di apposita Sovrintendenza costituita con decreto del Presidente a cui è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 400 del 1988. Al riguardo, occorre un

chiarimento in ordine agli eventuali oneri connessi all'istituzione della predetta Sovrintendenza.

Per le attività di amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto la Presidenza può costituire una società per azioni a prevalente partecipazione statale. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati con apposito contratto di servizio.

Con un atto aggiuntivo sono individuate le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che può su base volontaria essere distaccato presso la società.

La RT non si occupa di tali ultime disposizioni.

In merito alla costituzione della S.p.A. a capitale prevalentemente pubblico sarebbero opportuni ulteriori elementi, in particolare sulle modalità di apporto del capitale sociale e sugli oneri che derivano dalla stipula del contratto di servizio.

Inoltre, atteso che la norma appare presumibilmente finalizzata a produrre economie grazie alla esternalizzazione di servizi attualmente svolti dalla Presidenza, andrebbe specificato in quali termini si possano produrre risparmi di spesa, al fine di confrontare gli oneri indotti dalla creazione della S.p.A. con le economie che si possono eventualmente realizzare ricorrendo allo strumento dell'*outsourcing*.

Andrebbe infine chiarito se la previsione della possibilità di distaccare personale presso la costituenda società non comprometta lo svolgimento dei compiti istituzionali della Presidenza, con conseguente possibilità di aggravio di oneri.

## **Articolo 6**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

Si abroga il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 303 del 1999 che impone l'obiettivo della riduzione del rapporto tra il personale di prestito e personale di ruolo in una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime (comma 1).

Il comma 2 inserisce due commi dopo il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Il nuovo comma 4-*bis* sopprime il secondo periodo dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003, che stabilisce che il contingente del personale di prestito in servizio presso le strutture della Presidenza venga ridotto fino a raggiungere una percentuale non superiore al 20% del personale di ruolo della Presidenza stessa. Tale abrogazione è evidentemente connessa a quella recata dal comma precedente.

Il nuovo comma 4-*ter* riguarda le coperture di posti vacanti nell'organico del personale di ruolo determinato dalla tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003. I posti vacanti dovranno essere coperti tramite concorso pubblico per il 40%, concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo (30%), concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (30%).

Il comma 3 inserisce un nuovo comma 7-*bis* all'articolo 11. Tale comma prevede che, ai fini dell'espletamento dei concorsi previsti dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* introdotto dal presente provvedimento, si possono prevedere ulteriori assunzioni nel limite di trenta unità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo si osserva che, normalmente, la copertura dei posti vacanti non è fonte di nuova o maggiore spesa solo nel caso in cui gli stanziamenti di bilancio siano corrispondenti all'organico di diritto. Se, invece, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono determinati considerando il personale effettivamente in servizio, come dovrebbe essere, la copertura dei posti vacanti oltre la quota di assunzioni già programmate comporta una spesa ulteriore rispetto alle previsioni di bilancio. E' pertanto necessario avere ulteriori chiarimenti in merito.<sup>2</sup>

Il limite di 30 unità si riferisce alla possibilità che il Presidente possa individuare profili professionali per i quali nuove assunzioni risultano compatibili con l'obiettivo di riadeguamento numerico del personale, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che a tali assunzioni si proceda solo subordinatamente al riassorbimento delle posizioni in soprannumero secondo le vacanze dei posti.

---

<sup>2</sup> In proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gode di autonomia contabile e di bilancio nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal bilancio della Presidenza, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.27 del 3 febbraio 2003 non è dato evincere l'organico dirigenziale presente.